

## CAPO I

### PRINCIPI E NORME GENERALI

**art. 1** - Nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto, il Comune adotta il regolamento dell'accoglienza e della promozione turistica al fine di rendere più efficace l'azione politica e amministrativa rivolta a tutelare e valorizzare il patrimonio turistico-ricettivo locale e i beni ambientali e culturali del territorio a beneficio degli ospiti e dei propri concittadini.

**art. 2** – L' <accoglienza> consiste in una serie di attività, comportamenti, relazioni e prestazioni di servizio che le istituzioni pubbliche, le aziende ricettive e commerciali nonché i residenti pongono in essere per soddisfare le esigenze dell'ospite, nella consapevolezza di garantirgli il diritto alla fruizione, nel miglior modo possibile, del suo tempo libero e del suo riposo.

**art. 3** – La <promozione> consiste in una serie di attività volte a proiettare all'esterno una immagine della Città tesa ad attrarre la domanda turistica e ad adeguarsi ai suoi mutamenti.

**art. 4** – Il presente regolamento, suddiviso per capi, disciplina le seguenti materie:

- a) – gli organismi di partecipazione, il sistema turistico locale e gli uffici preposti alla organizzazione e all'accoglienza turistica;
- b) – il patrimonio turistico ricettivo;
- c) – i beni e le attività culturali e ambientali;
- d) – protocollo di valorizzazione del territorio e i marchi di qualità;
- e) – la carte dei servizi;
- f) – la difesa del turista;
- g) – la promozione turistica;
- h) – le ordinanze generali;
- i) – norme transitorie.

## CAPO II

### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E UFFICI TURISTICI

**art. 5** – Concorrono all’attuazione del sistema di accoglienza e promozione, con compiti di proposizione e di consultazione, i seguenti organismi:

- a) il Forum turistico;
- b) le due Consulte previste dall’art. 12 – comma 3 – dello Statuto;
- c) le associazioni locali e provinciali della categoria commercio e turismo;
- d) - le associazioni culturali e ambientalistiche locali;

I pareri di detti organismi sono obbligatori nella predisposizione dei calendari e dei progetti speciali di promozione, nonché per tutte le manifestazioni di rilievo nazionale.

**art. 6** – Costituiscono uffici operativi del sistema di accoglienza e promozione turistica locale:

- a) – l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica (Iat);
- b) – l’ Ufficio turistico del Comune.

Lo Iat, ufficio decentrato dell’Assessorato regionale al Turismo, fornisce informazioni relative a:

- tariffe, classificazione e servizi delle aziende ricettive locali;
- orari di apertura di musei, chiese, aree archeologiche e mostre;
- risorse storiche, ambientali, enogastronomiche e culturali della Città;

distribuisce materiale informativo dell Città (guide, cartine, elenchi delle strutture ricettive, brochure in materia culturale, d’intrattenimento e di spettacolo).

Lo Iat osserva, nel periodo estivo dal 15 aprile al 15 ottobre, orario antimeridiano e serale per tutti i giorni della settimana.

Il Sindaco, sentita la Regione, fissa per detto periodo gli orari di apertura al pubblico, integrando con proprio personale eventuale carenza dell’organico regionale.

**art. 7** – L’Ufficio turismo comunale svolge tutti i compiti attinenti alla accoglienza, alla promozione e all’organizzazione dei servizi turistici. Per dette attività si avvale della collaborazione dell’Associazione per i servizi turistici e culturali denominata “Agenda” di cui al successivo art. 34.

L’Ufficio cura, inoltre, la gestione del sito web ufficiale del Comune e la pubblicazione del Viestecittà, periodico mensile, con informazioni sui servizi comunali, sugli orari e indirizzi di uffici pubblici, sugli atti amministrativi e deliberativi, sulle scadenze e modalità di presentazione di pratiche diverse, sulle attività socio-culturali, sportive ed economiche.

## CAPO III

### IL PATRIMONIO TURISTICO RICETTIVO LOCALE

**art. 8** – Il patrimonio turistico ricettivo locale, è costituito da:

- a) – strutture ricettive alberghiere;
- b) – strutture ricettive all’aria aperta;
- c) – residence;
- d) – case e appartamenti per vacanza;
- e) – case per ferie;
- f) – esercizi di affittacamere;
- g) – alloggi agrituristici;
- h) – stabilimenti balneari;
- i) – spiagge attrezzate.

**art. 9** – Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Sono “alberghi e centri benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

**art. 10** – Sono strutture ricettive all’aria aperta i villaggi turistici e i campeggi.

Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.

Sono campeggi, le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze” qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Nei campeggi è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di autonomi mezzi di pernottamento.

**art. 11** – Sono “residence” le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

**art. 12** – Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l’affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

I residence e gli appartamenti per vacanza possono essere concessi in affitto nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni. Nella loro gestione è vietata la somministrazione di cibi e bevande e di altri servizi centralizzati di tipo alberghiero.

**art. 13** – Sono “case per ferie” le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestiti, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni ed enti religiosi operanti senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose e sportive, nonché da enti e aziende per i propri dipendenti e familiari.

**art. 14** – Sono “esercizi di affittacamere” le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

**art. 15** – Sono “alloggi agrituristici” i locali siti in fabbricati rurali, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, e alla ospitalità, con servizi e prodotti forniti dall’impresa agricola.

**art. 16** – Sono definite strutture ad uso pubblico in regime di concessione:

- a) – gli stabilimenti balneari;
- b) – le spiagge attrezzate;

Sono “stabilimenti balneari” le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta dei turisti, in allestimenti costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

Sono “spiagge attrezzate” le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

**art. 17** – I requisiti tecnici, la classificazione e le autorizzazioni di esercizio di tutte le suddescritte strutture ricettive sono regolati dalla L.R. 11.02.1999, n. 11 e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

**art. 18** – Il Sindaco, con il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di esercizio, può prescrivere a carico dell’azienda la osservanza di divieti particolari, ovvero di comportamenti e di attività che configurano un interesse pubblico ovvero un diritto

dell'ospite. In ogni caso il Sindaco regola, attraverso l'annuale ordinanza generale gli orari di apertura e chiusura di tutti gli esercizi turistici e commerciali, nonché gli orari di silenzio per ogni tipologia di esercizi a tutela del riposo degli ospiti e dei residenti.

**art. 19** – E' "azienda turistica speciale" l'attività che, in forma di impresa senza fini di lucro, potrà essere svolta dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri (Ipssar) "Enrico Mattei".

Il Comune ne favorisce la costituzione, eventualmente partecipando alle attività.

## CAPO IV

### **BENI E ATTIVITA' CULTURALI LOCALI**

**art. 20** – I beni e le attività culturali locali costituiscono fattori primari del sistema di accoglienza dell'ospite e di promozione turistica della Città.

Il Comune si adopera per la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, nonché partecipa alla tutela e alla promozione dei beni e delle attività culturali di altri Enti e di privati. Il Comune sostiene, altresì, le locali associazioni culturali e ambientali.

**art. 21** – Sono beni culturali locali:

- a) le cose immobili e mobili presenti nell'ambito del territorio che suscitano interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico;
- b) i manoscritti, i carteggi, gli archivi, le tesi, le raccolte librerie, le raccolte di giornali locali, nazionali ed esteri, gli incunaboli, i documenti, gli autografi aventi carattere di pregio e di rarità, la cui produzione risalga ad almeno venticinque anni;
- c) le fotografie, i filmati, le registrazioni audiovisive aventi carattere di pregio e di rarità, la cui produzione risalga ad almeno venticinque anni;
- d) i mezzi di trasporto, gli utensili per l'agricoltura e per la pesca, i corredi e gli abiti da sposa aventi più di cinquant'anni;
- e) ville e fabbricati rurali con più di cento anni;
- f) i trabucchi esistenti o restaurati;
- g) le torri di difesa costiera.

**art. 22** – Il Comune promuove il censimento dei beni culturali locali, predisponendo una prima elencazione descrittiva dei beni in sua proprietà o disponibilità e provvedendo all'obbligo di presentazione al Ministero dei Beni Culturali. Dispone altresì la pubblicazione dell'elenco con contestuale invito a privati, associazioni a comunicare, entro sessanta giorni, i beni di cui al precedente articolo in loro possesso. Entro un anno dalla pubblicazione, l'elenco diventa definitivo e il Comune provvede alla catalogazione dei beni culturali locali dandone ampia diffusione ai fini della loro valorizzazione.

**art. 23** – La eventuale dichiarazione di interesse, da parte del Ministero dei Beni Culturali, su uno o più beni inseriti nell'elenco, non fa venir meno il carattere di interesse locale e i conseguenti obblighi dell'Amministrazione comunale alla tutela, valorizzazione e sostegno dei restanti beni elencati.

**art. 24** – Affidamento al Comune e affidamento a terzi

**art. 25** – I beni culturali locali sono destinati al godimento pubblico.

**art. 26** – Per tutti i beni, salvo quelli di proprietà privata o gestita da autorità religiose o militari, il Sindaco fissa gli orari e le modalità di accesso alla pubblica fruizione. Per i beni gestiti da privati o altri enti, il Comune può stipulare convenzioni volte a favorirne il pubblico godimento

**art. 27** – L’accesso ai musei, alle mostre, alle aree e ai parchi archeologici, nonché ai luoghi di pubblico spettacolo è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L’accesso, in ogni caso, è gratuito per le attività didattiche, informative e di ricerca.

**art. 28** – Attività culturali.

Sono attività ufficiali della cultura locale le celebrazioni, le commemorazioni, i seminari di studio, i convegni, gli spettacoli dal vivo e ogni altra manifestazione intesa a diffondere conoscenza e sensibilità artistiche, scientifiche, storiche, filosofiche, politiche, ambientali, sociologiche e antropologiche, purchè organizzate dal Comune o da altri enti, associazioni, università, istituti scolastici, editori e privati singoli che si avvalgono del patrocinio dell’Amministrazione comunale o dell’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Presidenza della Regione.

Sono altresì da ritenersi culturali le attività che si svolgono durante la celebrazione delle feste patronali, nonché quelle consolidate nella tradizione locale ovvero quante altre si ripetono annualmente con unanime apprezzamento e pubblica partecipazione.

**art. 29** – Sono promotori culturali locali:

- le fondazioni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- la sezione locale della “Società di Storia Patria”;
- l’associazione “Niccolò Cimaglia”;
- il “Sovrano Ordine dei Pellegrini di San Michele Arcangelo”;
- le associazioni musicali e bandistiche;
- le scuole di danza;
- le associazioni ambientaliste;
- i comitati delle festività patronali;
- le compagnie e associazioni teatrali;
- le associazioni enogastronomiche;

L’Amministrazione comunale istituisce il registro dei promotori culturali locali, con la raccolta dei relativi statuti e delle rispettive attività annualmente svolte.

L’Amministrazione provvede a sostenere i promotori culturali senza fini di lucro attraverso un contributo finanziario anche in relazione alla spesa effettivamente sostenuta e al concorso delle sponsorizzazioni ricevute per lo svolgimento delle loro attività.

In via eccezionale, l'Amministrazione può concedere contributi a promotori culturali con fini di lucro o a promotori non locali per singole manifestazioni di rilevante interesse e partecipazione pubblica gratuita tali da conseguire anche finalità di promozione della Città.

**art. 30** – Il Comune concorre ai processi di integrazione della autonomia scolastica, promuovendo, d'intesa con gli istituti locali, programmi, progetti, viaggi di studio, convegni, conferenze, seminari volti ad ampliare e ad approfondire le conoscenze degli studenti, e a favorire la partecipazione dei cittadini e degli ospiti alla vita culturale della città.

**art. 31** – Il Comune promuove con le Università corsi di laurea, centri di studio, masters, stages sul proprio territorio fornendo supporti e strutture logistiche.

**art. 32** – Il centro culturale polivalente “Adriatico”, il centro visita del Parco nazionale del Gargano, la Biblioteca civica e il Castello costituiscono “il polo culturale strategico” della Città, incentrato su servizi multiculturali connessi e interattivi, e gestito con criteri di unicità, professionalità ed economicità.

Le attività svolte dal “polo culturale strategico” sono:

a) – nell'ambito dell'Adriatico:

attività congressuale, di cinema, di teatro ed altri spettacoli dal vivo, di ascolto e di esercizio video-musicale; attività di valorizzazione, intrattenimento e dibattito sui temi dell'infanzia, delle donne, dei giovani e degli anziani;

b) – nell'ambito del Centro visita del P.N.G.:

servizi agli ospiti di informazione dei beni culturali del Gargano, anche attraverso sezioni museali riguardanti l'archeologia, la biodiversità, la sentieristica, la pesca, l'agricoltura e la silvicoltura, le tradizioni, i culti popolari, gli arredi sacri, l'enogastronomia, l'osservatorio del mare e gli studi e la letteratura sul mare; servizi per la fruizione dei beni medesimi con la organizzazione, verso corrispettivo, di visite, escursioni e gite;

c) – nell'ambito della Biblioteca civica:

attività di consultazione, studio, ricerca e promozione culturale, per mezzo del patrimonio librario e della rete multimediale connessa al servizio bibliotecario nazionale, internet point e a tutti gli altri servizi culturali della città; attività di promozione del libro e della lettura in attuazione del relativo progetto comunale; prestito gratuito del libro; un libro per l'estate destinato al prestito gratuito per ogni ospite lettore;

d) – nell'ambito del Castello:

mostre di particolare rilievo artistico, conferenze, celebrazioni.

**art. 33** – Agenda è una associazione culturale costituita in forma di impresa senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 113 bis – comma 3 – del D. Lgs 267/2000, per promuovere nella città attività di accoglienza e di promozione culturale a favore dei

cittadini e degli ospiti, nonché per gestire, tramite convenzione, i beni e le attività comunali di valenza turistica e culturale.

**art. 34** – I soci ordinari di Agenda vengono selezionati per titoli, ogni tre anni, attraverso bando pubblico che dovrà prevedere i seguenti requisiti minimi:

- a) titolo di studio di scuola media superiore;
- b) età non superiore ai trentanni;
- c) titoli rilasciati da università, enti pubblici e associazioni di rilevanza nazionale, attestanti la idoneità a svolgere attività gestionali in materia naturalistica, archeologica, pubblicistica, bibliografica, archivistica, museale, espositiva, congressualistica e di spettacolo; ovvero esperienza professionale pluriennale nelle stesse materie.

**art. 35** – Agenda gestisce i beni e le attività affidatele in conformità agli indirizzi del Comune e con criteri di efficienza ed economicità.

I rendiconti e il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati in convenzione sono annualmente valutati dalla Giunta Municipale, anche attraverso l'ausilio di esperti del settore.

## CAPO V

### **PROTOCOLLO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MARCHI DI QUALITA'**

**art. 36** – Allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell'offerta turistica, il Comune, in concorso con gli operatori economici e gli organismi di certificazione di qualità, definisce “il protocollo di valorizzazione territoriale”, con il reciproco impegno al rispetto di livelli minimi di tutela dell'ambiente, di ecosostenibilità e di ulteriori fattori di qualità sull'intero territorio comunale e all'interno delle aziende turistiche e commerciali.

L'ente certificatore, prescelto attraverso apposito bando pubblico, procede alla verifica di conformità degli standard europei di qualità e degli ulteriori livelli richiesti nel protocollo di valorizzazione.

La verifica di conformità totale dovrà essere convalidata da SINCERT in via definitiva.

**art. 37** – La certificazione, di cui al precedente articolo, consente all'Amministrazione comunale di rilasciare “il marchio territoriale di qualità” a quelle aziende che hanno aderito e rispettato “in toto” gli standard previsti nel protocollo.

**art. 38** – “Il marchio territoriale di qualità potrà essere revocato, in qualsiasi momento, qualora l'azienda venga meno anche a un solo requisito del protocollo.

**art. 39** – Il Comune definisce e regola “il marchio territoriale di qualità”, avendo cura di predisporre, oltre ai consueti standard europei, ulteriori requisiti, fra i quali restano imprescindibili i seguenti :

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- assenza di condanne definitive, negli ultimi cinque anni, a carico dei titolari o amministratori, per omesso o parziale pagamento dei tributi comunali;
- rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

## CAPO VI

### **ORDINANZA SINDACALE GENERALE**

**art. 40** – Al fine di organizzare convenientemente la vita dei cittadini e degli ospiti nel periodo estivo, il Sindaco emette ogni anno, entro il 1° maggio, ordinanza generale ai sensi dell'art. 50 della legge n. 267/2000, apportando opportune misure per la salvaguardia della incolumità e della salute pubblica, per il decoro della città e per il rispetto dell'altrui persona.

In particolare il Sindaco provvede a coordinare:

- a) gli orari di servizio di tutti gli uffici pubblici, dei mercati, dei pubblici esercizi, dei distributori di carburante, delle farmacie, degli esercizi di alimentari;
- b) la vigilanza urbana notturna;
- c) la balneazione, le escursioni costiere e la vigilanza sulle spiagge e sugli stabilimenti balneari;
- d) la piena efficienza dei servizi poliambulatoriali, di pronto soccorso e di trasporto verso altre strutture sanitarie;
- e) misure di primo intervento in materia di protezione civile;
- f) le modalità di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali;
- g) il traffico urbano, le zone a traffico limitato e i parcheggi;
- h) la sospensione dei lavori pubblici e privati in alcune zone del centro della città;
- i) ogni altra emergenza estiva.

Tutti gli uffici e gli esercizi pubblici sono tenuti ad esporre al pubblico l'ordinanza generale per l'intero periodo di vigenza.

## CAPO VII

### CARTA DEI SERVIZI

**art. 41** – La carta dei servizi, denominata “Vieste Card”, concorre a migliorare l’accoglienza dell’ospite e l’organizzazione del sistema turistico locale. In tal senso è intesa come intervento di pubblico interesse ai sensi dell’art. 3, comma 2 dello Statuto.

**art. 42** – La carta assicura all’ospite assistenza informativa e legale per mezzo dell’ufficio “Difesa dell’ospite”, e fornisce prestazioni gratuite e riduzioni di prezzo per la fruizione di ulteriori servizi o specifici acquisti presso determinate agenzie ed esercizi commerciali.

**art. 43** – La carta viene emessa dal Comune e gestita dagli operatori del comparto turistico e commerciale, o società appositamente costituita, per mezzo di convenzione.

**art. 44** – I servizi forniti dalla carta, le modalità distributive e il corrispettivo della stessa vengono annualmente definiti dal Comune previa intesa con gli operatori convenzionati.

**art. 45** – La destinazione dei proventi rinvenienti dall’utilizzo della carta è vincolata alla spesa corrente, e specificamente agli interventi di accoglienza turistica, di promozione turistica, di gestione e valorizzazione dei beni culturali, del trasporto pubblico estivo nelle corrispondenti misure stabilite in sede di approvazione annuale del bilancio di previsione.

## CAPO VIII

### DIFESA DELL'OSPITE

**art. 46** – Presso l'Ufficio del Turismo del Comune, è istituita la sezione per “la difesa dell'ospite”- Il servizio svolge, in collaborazione con l'Ufficio legale, attività gratuita di prima assistenza e consulenza legale a favore di tutti gli ospiti muniti della carta dei servizi. La “difesa del turista” assicura all'ospite immediati contatti con altri uffici pubblici nazionali ed esteri, consolati, organi di polizia, strutture sanitarie e ospedaliere, etc., per il rapido avvio di pratiche e soluzioni di problematiche, ritenute di particolare gravità e urgenza, insorte durante il periodo di vacanza.

Se la tutela richiesta riguarda attività o servizi di competenza del Comune, l'Ufficio di Difesa, ravvisatone la legittimità, sottopone al Sindaco il provvedimento di immediato rimedio o di autotutela.

**art. 47** – Il Comune prevede nel bilancio un fondo di solidarietà a favore di ospiti che, durante il periodo di vacanza, abbiano subito danni ingiusti e non risarcibili per eventi non prevedibili o procurati da ignoti.

Il corrispettivo viene assegnato in via forfetaria e non potrà superare un quinto del valore accertato. In ogni caso non potrà essere corrisposto per danni assicurati.

**art. 48** – Le aziende turistiche, di cui all'art. 9, al fine di prevenire contenziosi legali con i propri clienti e consentire loro la prosecuzione della vacanza o un sereno rientro da essa, possono, attraverso protocolli d'intesa, investire l'Ufficio di Difesa del Comune per la definizione di controversie insorte sui prezzi del soggiorno, sulla qualità dell'alloggio e sui danni reclamati. La decisione non ha effetto di sentenza, ma può essere accettata in via definitiva dalle parti, con preclusione di ulteriori azioni legali.

**art. 49** – La “difesa del turista” opera nel periodo estivo 15 aprile – 15 ottobre, nelle ore e nei giorni stabiliti dal sindaco. In caso di chiusura dell'ufficio del turismo, l'ospite potrà rivolgersi al Comando di Polizia Urbana, esponendo la urgenza della pretesa e compilando la richiesta di difesa su apposito modulo.

Ogni richiesta di difesa comporta una risposta scritta dell'Amministrazione da notificarsi al richiedente non oltre i sessanta giorni.

## CAPO IX

### LA PROMOZIONE TURISTICA

**art. 50** – Il Comune partecipa con la Regione e gli altri enti territoriali all’attuazione dei piani e dei programmi di promozione turistica della Puglia e del Gargano.

**art. 51** – Il Comune può adottare, anche in concorso con altri enti e operatori privati, programmi speciali di promozione del proprio territorio. A tale scopo, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Sindaco pubblica l’elenco degli eventi programmati per l’anno successivo, nonché tutti gli interventi operativi di pubblicizzazione della Città.

**art. 52** – Il Comune organizza annualmente il Premio giornalistico “il Trabucco” rivolto alla stampa estera e italiana, al fine di diffondere costantemente l’immagine turistica e culturale della Città.

**art. 53** – Il Comune, in conformità alla normativa della Unione Europea, stipula con città di altri stati aderenti e non, protocolli di amicizia o gemellaggi.

I gemellaggi, uniformati alle procedure europee, sono deliberati sulla base di studi preparatori che attestino la comunanza di particolari valori o finalità e dimostrino una concreta idoneità futura a sviluppare la reciproca conoscenza attraverso scambi economici, turistici e culturali.

**art. 54** – Al fine di attuare politiche di destagionalizzazione il Comune intraprende ogni iniziativa per incrementare il turismo congressuale, del benessere, religioso e scolastico.

A tale scopo, in collaborazione con altri operatori turistici e altri enti, organizza una Fiera biennale con relativo work-shop.

Il Comune promuove la realizzazione di una efficiente rete di trasporto stradale, aeroportuale, elicotteristico, portuale.

## CAPO X

### NORME TRANSITORIE

**art. 55** – Il presente regolamento modifica e integra le norme degli altri regolamenti comunali che disciplinano in tutto o in parte le attività turistiche, del commercio, dell'igiene, dell'associazionismo culturale e ambientale.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Consiglio comunale procederà alla revisione ed armonizzazione dei regolamenti concernenti l'arredo urbano, l'uso degli arenili, il commercio, l'igiene, la polizia urbana, l'emissione dei suoni, curando la coerenza con la presente disciplina e la concreta efficacia degli stessi.